

CESSIONE

Per cessione di un cane, si intende il trasferimento della proprietà dell'animale tra due soggetti, anche a titolo gratuito. La cessione di un cucciolo, a norma di legge, non deve avvenire prima di 60 giorni dalla nascita, periodo minimo fisiologicamente indispensabile di contatto fra cucciolo e madre.

Premesso che chiunque intenda, a qualsiasi titolo, detenere un cane, dovrà prima accertarsi che questo sia stato identificato e registrato, la cessione definitiva dovrà essere segnalata al Servizio Veterinario dove l'animale risulta registrato, entro 15 giorni.

Sono vietate la cessione, la vendita e il passaggio di proprietà di cani non identificati e registrati presso l'Anagrafe Canina.

La cessione definitiva deve essere formalizzata dalle parti attraverso la compilazione dell'apposito **Allegato 4**, comprensiva dei dati anagrafici completi del vecchio che del nuovo proprietario, e della firma in calce di entrambi.

Le firme vanno di norma apposte al momento della consegna del modello presso gli uffici del Servizio Veterinario competente, davanti all'incaricato. Qualora non siano apposte al momento della consegna del modulo, occorrerà munirsi di fotocopia fronte retro del documento di identità e Codice Fiscale di entrambi i firmatari, da consegnare insieme allegato stesso.

I documenti di cessione potranno pervenire al Servizio:

- tramite consegna a mano presso l'Ufficio Anagrafe Canina, nei giorni e negli orari di apertura indicati nelle pagine introduttive
- tramite fax al numero 011.566.3178
- tramite posta elettronica, all'indirizzo: sanita.animale@ascittaditorino.it

In caso di trasmissione via fax o via e-mail, l'Allegato 4 dovrà essere corredato da copia del documento di identità del vecchio e del nuovo proprietario.